



COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara



Comune istituito con Legge Regionale 05/12/2018, n. 17 mediante fusione dei Comuni di Berra e Ro

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 12 Del 28-02-2024

Oggetto: EROGAZIONI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLA PRATICA E CULTURA SPORTIVA ANNO 2024 - INDIRIZZI AL RESPONSABILE

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **10:30**, presso la sede legale di Riva del Po, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello nominale risultano i signori:

ZAMBONI ANDREA	Sindaco	Presente
ASTOLFI ALBERTO	Vice Sindaco	Presente
BRANDALESI SILVIA	Assessore	Presente
POZZATI MARCO	Assessore	Presente
TRAPELLA ANNA CINZIA	Assessore	Presente

Presenti n. 5 Assenti n. 0.

Partecipa, ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. il Segretario Comunale Dott.ssa Iannetta Vanessa, anche con funzioni di verbalizzante

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Dott. ZAMBONI ANDREA che accertato il numero legale, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto: EROGAZIONI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLA PRATICA E CULTURA SPORTIVA ANNO 2024 - INDIRIZZI AL RESPONSABILE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione Comunale, intende sostenere la realizzazione, da parte delle associazioni sportive site nel territorio comunale, di iniziative, attività culturali, sociali e eventi celebrativi diretti alla valorizzazione del territorio dal punto di vista del patrimonio naturalistico e culturale e dal punto di vista enogastronomico per la valorizzazione dei prodotti del territorio;

Considerato che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale concretamente si manifesta attraverso un intervento pubblico che si pone come suppletivo rispetto all'iniziativa dei privati, nel senso che l'intervento pubblico si giustifica solo ove i privati non siano in grado di soddisfare efficacemente interessi ed esigenze meritevoli di tutela, così come storicamente ribadito nella dottrina sociale della Chiesa e nella più eletta letteratura del nostro popolo;
- tra le Funzioni Generali dell'Ente elencate nell'art. 7 dello Statuto del Comune di Riva del Po vi è la valorizzazione sportiva come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
- la Norma costituzionale (art. 118, quarto comma) prevede che *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*, evidenziato che il principio di sussidiarietà orizzontale si atteggia quale criterio propulsivo in coerenza al quale deve svilupparsi, nell'ambito della società civile, il rapporto tra pubblico e privato anche nella realizzazione delle finalità di interesse collettivo. Ciò trova riscontro in una visione secondo cui lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale e si impegnano direttamente per la realizzazione di quelle che sono avvertite come utilità collettive, come esigenze proprie della comunità di cui fanno parte;
- il Testo Unico sugli Enti Locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma, e ss.mm.ii.) prevede che *“i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;

Evidenziato che la legge 7 agosto 1990, n. 241, ad oggetto *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, all'art. 12, subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati alla predeterminazione ed alla pubblicazione di criteri e modalità cui le amministrazioni devono attenersi;

Preso atto che:

- il D.lgs 117/2017 “Codice del Terzo Settore” riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e la pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, per il perseguimento di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

- la Legge Regionale Emilia-Romagna n.12 del 21.02.2005 “Norme per la valorizzazione delle organizzazione di volontariato”, ai sensi dell’art.1 *“Riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto dell’autonomia ne sostiene e favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale”*;

Dato atto, inoltre, del sotto riportato orientamento giurisprudenziale in materia:

- nel nostro ordinamento contabile non si ritrova alcuna disposizione che vieti all’Ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, nel caso in cui queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali. Se l’azione è attivata *“al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l’attribuzione di beni, anche se apparentemente a “fondo perso”, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo”* (Sez. Controllo Lombardia n. 262/2012/PAR; sez. Controllo Piemonte n. 214/2017/SRCPIE/PAR));
- *“la prescrizione contenuta nell’art. 12 L. n. 241/1990 di subordinare la concessione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati alla predeterminazione di criteri e modalità cui attenersi, è espressione di un principio generale per il quale l’erogazione di somme di denaro da parte dell’amministrazione pubblica, in qualsiasi forma avvenga, non può considerarsi completamente libera, essendo, invece, necessario che la discrezionalità che connota tale attività sia incanalata mediante la preventiva predisposizione di criteri e modalità di scelta del progetto o dell’attività da beneficiare”* (Consiglio di Stato, sez. V, 15 novembre 2019, n. 7845);
- *“ogni esborso di denaro pubblico debba essere sostenuto da una solida giustificazione e da un’adeguata rendicontazione con idonea documentazione giustificativa a supporto, dell’iniziativa svolta - relativamente alle spese sostenute e agli obiettivi conseguiti, che devono essere riconducibili ai fini che l’ente intende perseguire. Non si ritiene, invece, che possano essere sovvenzionati maggiori spese rispetto a quelle documentate (sul punto, Sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 146/2019). Al riguardo, la giurisprudenza della Corte dei conti ha già evidenziato che ogni elargizione di denaro pubblico deve essere ricondotta a rigore e trasparenza procedurale e l’amministrazione agente non opera in piena e assoluta libertà; appare anche doveroso che, a fronte di un contributo pubblico, sia presente un piano finanziario, in cui siano indicate analiticamente le spese dell’evento, nonché un rendiconto finale dei costi sostenuti in concreto, e che, anche nelle ipotesi di un contributo di natura forfettaria, deve essere agevole e possibile l’accertamento dei presupposti per determinarlo”*(CdC Sez. Controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol Deliberazione n. 2/2020/PAR).

Richiamati gli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33-2013 e s.m.i. in merito agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

Richiamato, in particolare il *Regolamento comunale per la concessione di contributi, per l’istituzione e gestione dell’albo delle associazioni e per la concessione del patrocinio*, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 26/07/2022;

Dato atto che nel soprarichiamato regolamento si specifica che:

- I contributi ordinari sono concessi, previo avviso, da pubblicarsi sul sito internet e all'Albo del Comune, con procedimento comparativo secondo le seguenti modalità:
 - la Giunta Comunale, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capo I del presente regolamento, individua, entro il 30 aprile di ogni anno, i criteri - tra quelli indicati al successivo art. 13 - e i punteggi massimi ancorati a detti criteri;
 - I punteggi di cui al punto precedente costituiscono l'elemento fondante del procedimento valutativo tramite il quale verranno concessi i contributi.
 - Nel corso dell'anno la Giunta comunale può rivedere o modificare i termini di presentazione delle istanze, l'entità delle risorse messe a disposizione, e la programmazione degli interventi, per adeguarli a eventuali variazioni nelle disponibilità finanziarie o a causa di eventi imprevedibili.
- La Giunta Comunale, in base ai settori d'intervento di cui all'art. 5, individua i criteri indicati al precedente art. 12, comma 1, lett. a), selezionandone almeno tre tra quelli di seguito elencati:

**CRITERI
SETTORE SPORTIVO**

ASSOCIAZIONI SPORTIVE	
CRITERI	
1. Qualità dell'iniziativa	iniziativa che riguarda una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto territoriale
	valutazione della proposta progettuale – grado di innovatività e originalità
	valutazione della proposta progettuale con riferimento alla capacità di comunicazione promozionale e agli output di progetto – livello di attività promozionale (pubblicazioni, diffusione web, ecc.)
	valutazione della capacità di coinvolgere un ampio numero di fruitori
	iniziativa che riveste un particolare rilievo per il comune
	valore educativo della proposta con particolare riferimento al mondo giovanile
	rilevanza nazionale, internazionale dell'iniziativa con riferimento alle personalità o soggetti coinvolti
2. n° settori giovanili	Attività/discipline rivolte a minori
3. n° settori under 12	
4. Capacità di fare sinergia e	Attività in collaborazione con altre Associazioni del territorio comunale per lo/gli specifico/i progetto/i oggetto dell'istanza di

aggregazione tra più soggetti operanti	contributo
5. Radicamento del soggetto proponente al territorio comunale	Iscrizione nell'albo comunale delle Associazioni e/o Tempo di costituzione dell'associazione
6. Dimensione dell'associazione /ente/organismo	Numero associati/tesserati
7. Proposta inerente ad attività specificatamente e dirette a minori/anziani /portatori di handicap	
8. Organizzazione/partecipazione a campionati amatoriali	

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. n. 56, in data 27/12/2023 (e ss.mm.ii.), esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il DUP per il triennio 2024-2026;
- la deliberazione di C.C. n. 57, in data 27/12/2023 (e ss.mm.ii.), esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024-2026 e relativi allegati;
- la deliberazione di G.C. n. 1, in data 04/01/2024 (e ss.mm.ii.), esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione, per il triennio 2024-2026, e sono stati assegnati ai Responsabili dei servizi incaricati di P.O. Centri di entrata e di spesa e le relative risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di quantificare, quale somma complessiva messa a disposizione, un importo massimo pari a € 20.000,00 e che tale spesa trova adeguata copertura nel Bilancio di previsione 2024-2026 al Cap. 6790 "Contributi per attività ricreative e sportive";

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.;
- lo statuto comunale;
- il D. Lgs. n. 117 del 3/7/2017 "Codice del terzo settore" e ss.mm.ii.;
- il regolamento comunale per la concessione di patrocinii, collaborazioni, contributi;
- il regolamento di contabilità;
- il Piano della Prevenzione alla corruzione triennio 2022/2024;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000;

A seguito di votazione palese, resa per alzata di mano, avente esito unanime

DELIBERA

- 1) Di formulare indirizzo al Responsabile del Settore AAGG, segreteria e scuola affinché predisponga tutti gli atti necessari all'espletamento di una procedura di evidenza pubblica per erogazione di contributi diretti a favore del settore sportivo, in ottemperanza alle condizioni e prescrizioni indicate nel Regolamento comunale per la concessione di contributi, per l'istituzione e gestione dell'albo delle associazioni e per la concessione del patrocinio, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 26/07/2022; ,
- 2) Di individuare, ai sensi dell'art. 13 del sopracitato regolamento comunale, i sottoelencati criteri per l'assegnazione dei punteggi connessi all'individuazione dei soggetti destinatari dei contributi:

CRITERI	
1. Qualità dell'iniziativa	iniziativa che riguarda una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto
	valutazione della proposta progettuale – grado di innovatività e originalità
	valutazione della proposta progettuale con riferimento alla capacità di comunicazione di progetto – livello di attività promozionale (pubblicazioni, diffusione web, ecc)
	valutazione della capacità di coinvolgere un ampio numero di fruitori
	iniziativa che riveste un particolare rilievo per il comune
	valore educativo della proposta con particolare riferimento al mondo giovanile
	rilevanza nazionale, internazionale dell'iniziativa con riferimento alle personalità o soggetti coinvolti
2. n° settori giovanili	Attività/discipline rivolte a minori
3. Capacità di fare sinergia e aggregazione tra più soggetti operanti	Attività in collaborazione con altre Associazioni del territorio comunale per lo/gli specifico/i progetto/i oggetto dell'istanza di contributo
4. Dimensione dell'associazione /ente/organismo	Numero associati/tesserati

- 3) Di dare atto che:

la spesa complessiva messa a disposizione è pari ad un massimo di € 20.000,00 e che tale costo trova adeguata copertura nel Bilancio di previsione 2024-2026 Cap. 6790 “Contributi per attività ricreative e sportive”;

- 4) Di subordinare l'erogazione dei contributi alle prescrizioni e ai criteri enunciati al capo V della disciplina regolamentare approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26.07.2022;
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata ed unanime votazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/ 2000 stante la necessità di predisporre la necessaria procedura in tempi congrui con la realizzazione delle attività sportive da parte dei potenziali soggetti beneficiari.

PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole Data 28-02-24 Il Responsabile del servizio Fedozzi Luca
---	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole Data 28-02-24 Il Responsabile del servizio Zucchini Mario
---	--

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
Dott. ZAMBONI ANDREA

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Iannetta Vanessa